L'EDILIZIA SCOLASTICA DIVENTA PIÙ SEMPLICE E PIÙ VELOCE

LE NORME DI RIFERIMENTO

Ministero dell'Istruzione

Edilizia Scolastica

Incarichi di progettazione e connessi – pareri, visti e autorizzazioni sui progetti

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Articolo 1, comma 259. [...] per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.

Articolo 1, comma 260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

Semplificazioni per emergenza Covid-19

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in corso di conversione

Contributo ANAC

Articolo 65. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

Credito d'imposta per le imprese

Articolo 125, comma 1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL)

Articolo 232, comma 4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Poteri commissariali di sindaci e presidenti di province e città metropolitane

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Articolo 7-ter, comma 1.

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. [Articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari [...] provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche,

anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.].

Articolo 7-ter, comma 4.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:
   a. vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
   b. possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
   c. possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
   d. promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Deroghe al Codice dei contratti:

a. articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, e 33, comma 1 (riduzione o azzeramento dei termini per la stipula e l'approvazione dei contratti di appalto per i servizi e i lavori di edilizia scolastica);
b. articolo 37 (deroga al ricorso alle centrali di committenza per gli appalti di edilizia scolastica);
c. articolo 60 (riduzione dei termini minimi per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte sopra soglia comunitaria);
d. articoli 77 e 78 (deroga alle procedure di nomina delle Commissioni giudicatrici per gli appalti di lavori di edilizia scolastica);
e. articolo 95, comma 3 (deroga al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e possibilità di utilizzo del criterio del prezzo più basso per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura anche superiori a 40.000 euro);
f. possibilità di ricorso all'art. 163 (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) fino a 200.000,00 euro e possibilità di ricorso all'art. 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) fino alla soglia comunitaria (cfr. provvedimenti adottati da ANAC per emergenza Coronavirus: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitadocumentazioneEmergenzaCovid-19).

Occupazioni d'urgenza ed espropriazioni

Articolo 7-ter, comma 3.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.